

## **Spray "KEY DEFENDER"**

In Italia il diritto alla difesa è riconosciuto dalla legge solo al sussistere di determinate circostanze specifiche inerenti il pericolo:

- **inevitabilità**
- **attualità**
- **ingiusta offesa**
- **proporzionalità all'offesa.**

L'elenco degli articoli del Codice Penale che riguardano l'argomento:

- **Art. 52** Difesa legittima
- **Art. 53** Uso legittimo delle armi
- **Art. 54** Stato di necessità
- **Art. 55** Eccesso colposo
- **Art. 56** Delitto tentato
- **Art. 62** Circostanze attenuanti comuni
- **Art. 581** Percosse
- **Art. 582** Lesione personale
- **Art. 583** Circostanze aggravanti
- **Art. 584** Omicidio preterintenzionale
- **Art. 585** Circostanze aggravanti
- **Art. 586** Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
- **Art. 589** Omicidio colposo
- **Art. 590** Lesioni personali colpose

Però portare un prodotto o uno strumento non considerabile "arma" non è reato anche se il loro utilizzo per scopi che esulano dalla difesa mirata alla propria o altrui incolumità è da considerarsi reato

Tra questi troviamo gli spray antiaggressione anche se gli unici legalmente riconosciuti sono quelli basati sul principio attivo del CAPSICUM.

Il CAPSICUM, definito tecnicamente OC (Oleoresin Capsicum), è l'olio estratto dalla distillazione del pepe rosso della pianta del *Genus Capsicum* ed è un principio attivo classificabile come *infiammatore* e non come *irritante*, poiché non agisce sulla soglia del dolore ma su quella del fastidio.

Esso risulta inserito in una soluzione portante che funge da propellente e ne esistono anche soluzioni appositamente studiate per l'utilizzo sott'acqua.

La storia di questi spray può essere così riassunta:

- **1973** anno di nascita
- **1976** che viene adottato ufficialmente dall'FBI
- **1978** il Ministero dell'Interno definisce il Key Defender "strumento di autosoccorso"
- **2003** se ne stabilisce la libera vendita
- **2008** il Ministero dell'Interno, con circolare 9/1/98 n° 559/C-50.00-A-77 ha determinato che lo spray all'OC *"... non è classificabile arma comune in quanto non ha l'attitudine a recare offesa alla persona ..."*
- **2009** l'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009 definisce le caratteristiche tecniche degli spray antiaggressione
- **2011** il regolamento del 12 maggio 2011, n. 103 regola le caratteristiche di cui sopra
- **2012** il 9 gennaio 2012 entra in vigore il regolamento che elenca i requisiti per tali prodotti.

In merito alla affidabilità dello spray si può dire che:

- ha superato nel tempo i severi test del Dipartimento Americano competente in materia
- possiede una elevata sicurezza di utilizzo coniugata ad una semplicità di utilizzo
- lo spray ed il suo contenuto sono ininfiammabili.

Per quanto riguarda la sua pericolosità e la decontaminazione si può dire che:

- provoca gonfiore ed infiammazione con chiusura involontaria e incontrollabile degli occhi
- provoca secrezione nasale, fiato corto, tosse
- è assolutamente non tossico
- non reca danno ai tessuti
- ci si decontamina con un'abbondante lavata.